

ANALISI DELLA PROPOSTA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE SULLA REVISIONE DEL SISTEMA IG DELL'UE

Attenzione: questo documento non esprime una posizione politica dell'AREPO. È semplicemente un'analisi tecnica iniziale dei servizi dell'AREPO.

Per maggiori informazioni, si prega di contattare Francesca Alampi, Policy Officer info@arepoguality.eu

CONTENUTO

ANALISI DELLA PROPOSTA LEGISLATIVA DELLA COMMISSIONE SULLA REVISIONE DEL SISTEMA IG DELL'UE	0
LINK UTILI	0
INTRODUZIONE	1
1. IL CONTESTO	1
2. VALUTAZIONE D'IMPATTO E QUADRO NORMATIVO	1
2.1 VALUTAZIONE D'IMPATTO	1
2.2 IL QUADRO NORMATIVO	3
PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELL'UE PER I VINI, LE BEVANDE SPIRITOSE E I PRODOTTI AGRICOLI	4
1. ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA EU	TITOLO II 4
1.1 DISPOSIZIONI GENERALI	4
1.2 REGISTRAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE	5
1.2.1 Assistenza tecnica EUIPO (Capitolo 5)	6
1.2.2 Sostenibilità	8
1.3 PROTEZIONE E GESTIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE	8
1.3.1 IG usate come ingredienti.....	10
1.3.2 Gruppi di produttori	10
1.3.3 I loghi dell'UE	11
1.4 CONTROLLI E APPLICAZIONE	11
1.5 INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER PRODOTTI AGRICOLI	11
2. SISTEMI DI QUALITÀ	TITOLO III 12

LINK UTILI

[Il testo della proposta legislativa e gli allegati possono essere scaricati qui.](#)

[Il comunicato stampa della CE](#)

[La pagina della CE sui sistemi di qualità dell'UE](#)

INTRODUZIONE

La seguente analisi si concentrerà sulla proposta di regolamento che rivede il sistema IG dell'UE.

La prima parte presenta il contesto europeo e le azioni dell'AREPO, così come le conclusioni della valutazione d'impatto e la coerenza con il quadro normativo europeo. La seconda parte contiene un'analisi più **approfondita della proposta legislativa**, identificando sia gli elementi positivi che le misure della proposta che possono indebolire il sistema.

1. IL CONTESTO

Il processo di valutazione della politica di qualità dell'UE è iniziato ad aprile 2019 con la tabella di marcia della CE sui regimi di qualità dell'UE ([cliccare qui per vedere il parere presentato dall'AREPO](#)). Questa tabella di marcia è stata seguita da una consultazione pubblica che si è svolta da novembre 2019 a febbraio 2020, con lo scopo di ottenere un ritorno sulla comprensione e l'opinione di questi schemi di qualità dell'UE. L'AREPO ha risposto alla consultazione aperta allegando un **documento di posizione**, sviluppato dopo una consultazione interna con i suoi membri e il comitato scientifico ([cliccare qui per leggere il documento di posizione](#) - riassunto disponibile anche in [ES](#), [FR](#), [EN](#)).

Il 16 gennaio 2020, il **documento di posizione dell'AREPO è stato presentato alla Commissione Europea** in una riunione del progetto Strength2food con la DG AGRI (Unità IG e rappresentanti R&I della DG AGRI e della *Research Executive Agency* - REA).

Con la valutazione della politica di qualità dell'UE completata, la Commissione Europea ha lanciato ufficialmente il **processo di revisione del sistema IG dell'UE** nel novembre 2020 alla **Conferenza Virtuale della CE "[Rafforzare le Indicazioni Geografiche](#)"**.

L'AREPO ha partecipato a questa conferenza. Il **segretario generale dell'AREPO è stato invitato a parlare alla plenaria di chiusura dell'evento online** (dato che non era disponibile un interprete per il presidente), dove ha presentato la posizione dell'AREPO sul rafforzamento delle IG dell'UE. Inoltre, l'AREPO ha partecipato a diverse sessioni e ha parlato nel dibattito tra gli stakeholder nel panel sull'aumento dell'attrattiva delle IG.

Il processo di revisione è iniziato con la **Roadmap per la revisione del sistema IG dell'UE** ([clicchi qui per leggere la posizione dell'AREPO](#)), seguita dall'apertura di una **consultazione pubblica sulla revisione del sistema IG dell'UE** nel gennaio 2021. L'AREPO ha risposto alla consultazione pubblica e ha presentato un [documento di posizione](#) sulle proposte e gli obiettivi della consultazione.

Seguendo i progressi della Commissione Europea (CE), a febbraio 2021, l'AREPO, insieme ad AREV, EFOR e oriGIn UE, ha presentato una [lettera aperta alle istituzioni dell'UE](#), esprimendo la sua preoccupazione per l'intenzione della CE di trasferire le competenze per la gestione dei disciplinari di prodotto (registrazione di nuove IG e modifiche ai disciplinari di prodotto) all'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO).

Inoltre, per capire e discutere la competenza che l'EUIPO ha sviluppato sulle IG e la sua relazione con la DG Agri della Commissione Europea, l'AREPO ha creato un gruppo tecnico che si è incontrato con l'EUIPO il 18 marzo 2022 in un webinar Zoom.

Infine, il 31 marzo il presidente dell'AREPO Begoña García Bernal ha incontrato il direttore esecutivo dell'EUIPO Christian Archambeau per discutere le preoccupazioni sollevate dall'AREPO riguardo al coinvolgimento dell'EUIPO nella gestione del sistema europeo delle indicazioni geografiche.

2. VALUTAZIONE D'IMPATTO E QUADRO NORMATIVO

2.1 VALUTAZIONE D'IMPATTO

Il 31 marzo 2022 è stata pubblicata la proposta di regolamento CE che rivede le norme sulle IG, accompagnata da una valutazione d'impatto.

La proposta mira a soddisfare i seguenti **obiettivi generali**:

- Garantire una protezione efficace dei diritti di proprietà intellettuale (IPR) nell'UE, inclusi processi di registrazione efficienti, per ricompensare i produttori in modo equo per i loro sforzi;
- Aumentare l'uso delle IG nell'UE a beneficio dell'economia rurale.

Questi due obiettivi generali sono suddivisi in **sei obiettivi specifici**:

1. Migliorare l'applicazione delle norme sulle indicazioni geografiche per proteggere meglio i DPI e le indicazioni geografiche su Internet, anche contro le registrazioni e gli usi in malafede nel sistema dei nomi di dominio, e per combattere la contraffazione;
2. Snellire e chiarire il contesto legale per semplificare e armonizzare le procedure per richiedere nuovi nomi e modificare i disciplinari di produzione;
3. Contribuire a rendere il sistema alimentare dell'UE più sostenibile integrando criteri specifici di sostenibilità;
4. Responsabilizzare i produttori e i gruppi di produttori per gestire meglio le loro risorse IG e incoraggiare lo sviluppo di strutture e partenariati all'interno della catena di approvvigionamento alimentare;
5. Migliorare la corretta percezione del mercato e la consapevolezza dei consumatori della politica delle IG e dei simboli dell'Unione per permettere loro di fare scelte di acquisto informate e consapevoli;
6. Garantire la protezione dei nomi tradizionali per promuovere e preservare meglio i prodotti e i metodi di produzione tradizionali.

Per raggiungere questi obiettivi, la **Commissione ha valutato tre opzioni politiche per la revisione delle IG dell'UE**:

- **La prima opzione - Migliorare e dare supporto**: questa opzione mira a migliorare gli strumenti già esistenti e a fornire un sostegno aggiuntivo ai produttori, alle autorità degli Stati membri e ad altre parti interessate. L'attenzione si concentra sull'orientamento (per esempio relativo all'implementazione, alla valutazione dei casi e all'interpretazione/chiarimento legale), sulla cooperazione rafforzata tra gli Stati membri e sulle attività di sviluppo di capacità, anche su questioni riguardanti la sostenibilità. Le procedure saranno migliorate allineandole in tutti i settori. Un approccio più flessibile ai loghi UE mira ad aumentare il loro uso da parte dei produttori.

Lo schema STG è sostituito da un riconoscimento ufficiale dei prodotti agricoli e alimentari tradizionali da parte delle autorità degli Stati membri.

- **La seconda opzione - Meglio definire e rafforzare**: l'opzione rafforza la protezione delle IG e migliora le condizioni di concorrenza tra gli operatori attraverso una serie unica di procedure di controllo per tutti i settori e lo sviluppo di regole dettagliate sul rispetto delle IG in relazione alle vendite su Internet. Stabilisce anche il ruolo che i gruppi di produttori di IG possono svolgere, su base volontaria, nell'aiutare ad affrontare le preoccupazioni della società sulla sostenibilità attraverso l'inclusione di criteri di sostenibilità nelle specifiche, e nel rafforzare la gestione e l'applicazione delle loro IG. I ruoli specifici dei gruppi di produttori IG, riconosciuti dalle autorità degli Stati membri, verrebbero estesi a tutti i settori. L'uso del logo sull'etichetta del prodotto non è obbligatorio e i produttori possono decidere le sue dimensioni e il suo posizionamento sull'etichetta. La legislazione beneficerà di chiarimenti della terminologia legale, flessibilità integrate che riguardano il processo di produzione e la creazione di un unico insieme di regole procedurali semplificate.

Secondo questa opzione, le strutture di gestione dell'Unione per la valutazione delle IG dovrebbero essere rafforzate coinvolgendo un'agenzia esistente nel processo di registrazione. Mentre la valutazione a livello nazionale rimarrebbe di competenza degli Stati membri, un'agenzia fornirebbe assistenza tecnica alla Commissione nell'esame delle domande e delle obiezioni a livello UE. Sebbene sia implicito nella relazione sulla valutazione d'impatto che le decisioni saranno prese anche da un'agenzia, per motivi di mantenimento di uno stretto controllo legislativo, la Commissione prenderà tutte le decisioni legali.

- **La terza opzione - Armonizzare e modernizzare:** l'opzione assicura la piena armonizzazione attraverso la creazione di un regolamento unico contenente regole unificate di applicazione ed esecuzione. Allo stesso modo, le disposizioni sulla protezione e le norme procedurali saranno razionalizzate in un unico atto di base. L'uso dei loghi prescritti è obbligatorio in tutti i settori. Tuttavia, l'armonizzazione non influenzerà le definizioni delle IG e manterrà le specificità di settori particolari. I criteri di sostenibilità per la produzione delle IG saranno definiti nella legislazione UE e applicati attraverso la loro inclusione nel disciplinare del prodotto, rendendoli soggetti a controlli ufficiali. Oltre alle azioni previste dall'opzione politica precedente, linee guida specifiche sul funzionamento dei gruppi di produttori delle IG rafforzeranno la loro posizione nelle catene di valore delle IG e permetteranno una migliore gestione delle loro IG.

Questa opzione prevede che il processo di registrazione sia completamente affidato ad un'agenzia esistente, con possibilità di ricorso ad un organo di appello. Prevede diversi gradi di coinvolgimento degli Stati membri: valutazione iniziale a livello nazionale come nelle norme attuali, consultazione con gli Stati membri o nessun coinvolgimento degli Stati membri.

Il sistema STG verrebbe abbandonato.

La valutazione d'impatto ha concluso che sarebbe preferita la seconda opzione.

2.2 IL QUADRO NORMATIVO

La proposta legislativa fa parte del quadro normativo stabilito nella nuova PAC, nel Patto Verde per l'Europa, nella strategia *Farm to Fork* e nel Piano d'Azione sulla Proprietà Intellettuale.

In particolare, nel contesto della **riforma della PAC** sono stati raggiunti miglioramenti significativi al sistema delle IG dell'UE, sia nel [regolamento sui piani strategici](#) che nel [regolamento di modifica](#) (che ha proposto emendamenti al regolamento OCM 1308/13, al regolamento 1151/12 sui sistemi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, al regolamento 251/14 sulle IG per il vino aromatizzato, tra gli altri):

- **L'estensione dello strumento di regolazione dell'offerta** (già esistente per formaggi DOP/IGP, prosciutti e vini) **a tutti i prodotti DOP e IGP;**
- Il campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 è stato esteso per includere i vini aromatizzati;
- **Il fattore umano è stato** reintrodotta come elemento obbligatorio per la definizione di una DOP, sia per il vino che per i prodotti alimentari. Inoltre, per i disciplinari DOP e IGP, è stata introdotta la possibilità di limitare, dove appropriato, i dettagli dei fattori umani come legame di qualità ad un particolare ambiente geografico attraverso una descrizione della gestione del suolo e del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualsiasi altro contributo umano rilevante al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico;
- La possibilità di **includere volontariamente elementi di sostenibilità nei disciplinari;**
- L'allineamento della definizione di denominazione d'origine e indicazione geografica con quella data a livello internazionale nell'Accordo di Lisbona. Inoltre, la definizione di indicazione

geografica è armonizzata con quella di denominazione d'origine, il che chiarisce la posizione delle IGP il cui nome non è legato al nome della regione;

- **L'estensione dell'ambito di protezione a tutti i prodotti IG**, inclusi i beni in transito e venduti attraverso mezzi di **commercio elettronico**, in particolare contro l'abuso della loro reputazione;
- **Semplificazione della procedura di approvazione degli emendamenti ai disciplinari**. Il testo legislativo introduce una distinzione tra emendamenti dell'Unione ed emendamenti standard.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DELL'UE PER I VINI, LE BEVANDE SPIRITOSE E I PRODOTTI AGRICOLI

*Proposta di **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli nell'Unione europea, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012*

Cliccare qui per consultare il testo in [EN](#); [EL](#) ; [ES](#); [FR](#); [IT](#)

Nel complesso, la struttura e l'organizzazione della proposta legislativa mirano a creare un **sistema unitario di IG dell'UE**, armonizzando le disposizioni per prodotti agricoli e alimentari, vini e bevande alcoliche, attualmente coperti da tre regolamenti diversi.

Di conseguenza le **indicazioni geografiche saranno coperte dal Titolo II**, mentre i **regimi di qualità sono trattati nel Titolo III**. Va notato che, secondo la nuova formulazione del testo, i **regimi di qualità sembrano coprire solo le specialità tradizionali garantite (STG) e le condizioni di qualità opzionali**.

L'obiettivo dell'armonizzazione si raggiunge stabilendo **un unico insieme di regole procedurali per tutti i settori**, allo scopo di assicurare la coerenza e rendere il sistema delle IG più comprensibile.

La prima serie di regole riguarda le **procedure** per registrare un nome, cambiare il disciplinare del prodotto e cancellare le IG registrate (capitolo 2). Inoltre, le procedure faranno un utilizzo sempre maggiore di **strumenti elettronici e digitali**. La seconda serie prevede l'**armonizzazione delle disposizioni di protezione** per tutti i settori (capitolo 3). Infine, **sono proposte una serie di regole comuni per i controlli e l'applicazione per le bevande alcoliche e i prodotti agricoli** (capitolo 4).

Per ridurre l'onere amministrativo, la CE propone di affidarsi all'**assistenza tecnica dell'EU IPO nelle procedure di registrazione** (così come nella modifica delle specifiche e nelle procedure di opposizione).

Tra i principali sviluppi che saranno discussi in maggior dettaglio in questa analisi ci sono:

- la possibilità di **includere impegni di sostenibilità nei disciplinari**, previo accordo con il gruppo di produttori;
- chiarimento del quadro legale per le **IG usate come ingredienti**;
- l'introduzione di **gruppi di produttori riconosciuti**.

1. ARMONIZZAZIONE DEL SISTEMA EU

TITOLO II

1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Esaminando gli obiettivi del regolamento proposto (*articolo 4*) e confrontandoli con la formulazione dell'*articolo 1(1)* del regolamento (UE) n. 1151/2012¹, si nota che il regolamento non fa più riferimento al contributo di queste misure al "*raggiungimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale*".

Le IG dell'UE svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell'attività economica e sociale nelle zone rurali e sono quindi cruciali per mantenere l'equilibrio territoriale a livello regionale. Poiché la Commissione stessa ha riconosciuto le IG come un "*vettore essenziale per la crescita rurale*", **dovrebbe essere reintrodotta un riferimento alle IG come strumento che contribuisce allo sviluppo rurale.**

Definendo l'applicazione del titolo dedicato alle IG (*articolo 5*), il regolamento introduce la **Nomenclatura Combinata** come riferimento di classificazione per l'elenco di prodotti coperti da IG. I prodotti coperti sono menzionati esplicitamente nei tre allegati del regolamento proposto.

Come ha sottolineato l'AREPO nel suo contributo alla consultazione pubblica sulla revisione del sistema IG dell'UE, fornire ai prodotti IG dei codici specifici della Nomenclatura Combinata renderebbe più facile capire il flusso del commercio di questi prodotti e realizzare campagne promozionali più efficaci.

1.2 REGISTRAZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Come menzionato sopra, le regole sulle procedure sono state armonizzate per i vini, le bevande alcoliche e i prodotti agricoli.

Il regolamento proposto definisce il **richiedente** (*articolo 8*), specificando chi può richiedere la registrazione. In particolare, specifica che la **domanda di registrazione può essere presentata solo da un gruppo di produttori** (e non più da gruppi come indicato nell'*art.49, par.1, Reg. 1152/2012*).

L'articolo aggiunge anche la **possibilità per gli enti pubblici regionali o locali di assistere nella preparazione della domanda e della procedura corrispondente.**

L'AREPO considera questa un'aggiunta positiva al testo poiché formalizza il **contributo delle regioni** nella preparazione e nelle fasi preliminari del processo di registrazione di una nuova IG.

Inoltre, un **singolo produttore** può essere considerato come un gruppo di produttori che chiede la registrazione, se quella persona è l'unico produttore che desidera registrare una IG e se l'area geografica o le caratteristiche dei prodotti sono diverse da quelle dell'area vicina.

Potrebbe essere necessario un ulteriore chiarimento, chiarendo che **se altri produttori desiderano usare la IG, il singolo produttore diventa un gruppo di produttori.**

Per quanto riguarda le fasi della procedura di registrazione, vengono introdotti nuovi requisiti per i documenti da presentare a livello **nazionale** (*articolo 9(2)*):

- Il disciplinare di prodotto;
- il documento unico;
- i documenti di accompagnamento.

Gli Stati membri (SM) conducono **una procedura di opposizione nazionale**, che prevede un periodo di almeno due mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione per qualsiasi persona fisica o giuridica che presenti un'opposizione.

Il requisito dei 2 mesi è stato esteso dal settore del vino a tutti gli altri prodotti IG.

Inoltre, **spetta allo Stato membro stabilire le modalità della procedura di opposizione.**

¹ *Le misure previste dal presente regolamento sono destinate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di alta qualità, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.*

Questo va oltre l'attuale regolamento UE sulle indicazioni geografiche, poiché lascia agli Stati membri il compito di definire come trattare l'opposizione a livello nazionale.

A livello UE, una domanda di registrazione di una IG deve essere presentata alla Commissione Europea (CE) **elettronicamente, attraverso un sistema digitale** (art. 16). L'esame CE si concentrerà principalmente sul singolo documento e consisterà nel controllare che **non ci siano errori evidenti** e che le informazioni fornite siano complete. L'esame non deve superare un periodo di 6 mesi, ma se supera o rischia di superare i 6 mesi, la Commissione informa il richiedente per iscritto dei motivi del ritardo.

Inoltre, tramite **atti delegati**, la CE potrebbe affidare all'EU IPO il compito di esaminare la domanda di registrazione presentata (art. 17). Con lo stesso mezzo, la CE potrebbe anche affidare all'EU IPO i suoi compiti nella **procedura di opposizione** (articolo 19, paragrafo 10).

Utilizzando gli atti delegati², la CE sarebbe in grado di definire i compiti affidati all'EU IPO senza il **coinvolgimento dei legislatori** (Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea), che potranno solo adottare o respingere l'atto. Ulteriori commenti sul coinvolgimento dell'EU IPO nel paragrafo dedicato qui sotto (1.2.1 Assistenza tecnica dell'EU IPO).

Il regolamento proposto dà alla CE il potere di istituire e mantenere il **Registro dell'Unione delle Indicazioni Geografiche**, un registro elettronico accessibile al pubblico delle IG protette nell'UE secondo il nuovo regolamento. Sarà composto da tre parti corrispondenti rispettivamente a vini, bevande alcoliche e prodotti agricoli.

Bisognerebbe chiarire **se verrà creato un nuovo registro o, data l'esistenza di due banche dati europee di IG, E-Ambrosia e Giview, quale delle due svolgerà il ruolo del registro UE.**

Dato che l'**articolo 23(7)** introduce la possibilità di affidare all'EU IPO la gestione di questo registro, sempre tramite atti delegati, ciò suggerirebbe che Giview (attualmente gestito dall'EU IPO) potrebbe diventare il citato registro dell'Unione.

Per quanto riguarda gli **emendamenti alle specifiche**, il regolamento proposto riprende il cambiamento introdotto nella PAC, con la **distinzione tra emendamenti dell'Unione ed emendamenti standard.**

In conclusione, le **modifiche temporanee** sono permesse anche quando sono determinate da un **disastro naturale o da condizioni meteorologiche avverse** riconosciute dalle autorità competenti e saranno trattate come modifiche standard.

1.2.1 Assistenza tecnica EU IPO (Capitolo 5)

La proposta legislativa mira a formalizzare il **supporto dell'EU IPO alla DG Agri nella gestione delle procedure di registrazione, opposizione e di modifica.**

La CE potrà affidare questi compiti all'EU IPO tramite atti delegati.

Inoltre, l'EU IPO sarà incaricato dell'esame delle IG di paesi terzi secondo gli accordi internazionali.

La CE dovrà anche definire i criteri per valutare la performance dell'EU IPO nello svolgimento di questi compiti e riferire i risultati del coinvolgimento dell'EU IPO al PE e al Consiglio.

² Gli atti delegati sono atti non legislativi adottati dalla CE per modificare o completare elementi non essenziali della legislazione. La CE consulta gli esperti degli Stati membri dell'UE prima di adottare atti delegati. Possono essere adottate dalla Commissione solo se non vengono sollevate obiezioni dal Consiglio o dal Parlamento entro il termine stabilito nell'atto di base, che di solito è di due mesi. Il Parlamento europeo o il Consiglio dell'Unione Europea possono revocare la delega di potere alla Commissione.

L'EUIPO sarebbe coinvolto nella valutazione iniziale delle domande, mentre la CE continuerebbe a registrare i nomi.

L'EUIPO fornisce supporto sulle IG alla DG Agri da circa quattro anni. La cooperazione è iniziata a settembre 2018 ed è disciplinata da un Memorandum d'Intesa.

L'EUIPO ha creato un team che lavora sulle IG, chiamato **G-ICE**. È composto da **12 persone** (avvocati di marchi) che vengono formati dalla DG AGRICOLTURA su tutti gli aspetti delle IG. L'addestramento viene impartito anche al personale esterno al team G-ICE per fornire maggior supporto nel caso di un grande afflusso di domande da esaminare.

La DG Agri fornisce anche *revisioni tra pari* su tutti i dossier di IG.

L'unità G-ICE di solito passa 2/3 giorni a settimana ad esaminare esclusivamente i file della DG Agri. Il periodo di revisione dura in media **un mese** e prende in considerazione l'intero contesto per ogni valutazione.

L'EUIPO ha indicato che dall'inizio della collaborazione sono stati esaminati 1.239 casi (352 casi nel 2021).

La revisione dell'EUIPO applica il quadro legislativo esistente fornito dalla Commissione Europea che rimane responsabile della politica stessa.

Oltre al suo coinvolgimento nell'esame delle domande, l'EUIPO è anche responsabile dell'integrazione di GIVIEW.

L'AREPO ha espresso la sua preoccupazione per la delega di competenze all'EUIPO.

Prima di tutto, **le IG sono molto più che semplici diritti di proprietà intellettuale (IPR) e hanno un regime autonomo diverso dai marchi e da altri IPR.**

Le attività **sulle IG dell'UE sarebbero state finanziate da un'eccedenza di bilancio generata dalle tasse riscosse su altri diritti di proprietà intellettuale.** Quindi la preoccupazione principale era come giustificare l'uso di fondi per i marchi pur insistendo e difendendo la differenza tra marchi e IG, con il rischio a lungo termine che i marchi abbiano in qualche modo fatto pressione sulle IG.

Anche se il ruolo dell'EUIPO sembra essere stato ridotto nella proposta rispetto alle discussioni precedenti, c'è **ancora bisogno di chiarire alcuni aspetti:**

a) La scelta di definire le competenze da attribuire all'EUIPO per **mezzo di atti delegati non dà attualmente un quadro chiaro delle procedure e della loro attuazione. Rischia di sovraccaricare le procedure invece di semplificarle e snellirle.**

Inoltre, va tenuto presente che, per quanto riguarda le modifiche dei disciplinari, la semplificazione e lo snellimento delle procedure dovrebbero derivare dalla distinzione tra modifiche dell'Unione e modifiche standard, che si sta realizzando nel quadro della PAC e che entrerà in vigore dall'8 giugno 2022.

b) In termini di **competenza del team EUIPO che si occupa di IG**, sarà importante che l'approccio all'esame delle domande sia multidisciplinare. I disciplinari delle IG includono sempre più spesso disposizioni che vanno oltre la protezione del nome (sostenibilità, legame con l'area geografica, qualità, fattore umano, metodi di produzione). I **membri del G-ICE non devono quindi essere solo avvocati specializzati in marchi.** La priorità è garantire un esame obiettivo, competente e imparziale delle domande ricevute.

c) Si dovrebbe rendere pubblico un **organigramma**, anche per garantire i contatti dei produttori per scambiare informazioni ed elementi utili alla comprensione dei casi.

d) Deve essere garantita la trasparenza sulla condivisione dei compiti con la DG Agri e l'esecuzione delle procedure.

e) Infine, l'EUPO assumerà la responsabilità delle IG non agricole. Sarà necessario chiarire i compiti specifici assegnati all'EUPO sulle IG agricole e non agricole.

1.2.2 Sostenibilità

L'articolo 12 copre gli impegni di sostenibilità, che rimangono **volontari**. Questi impegni mirano a raggiungere uno standard di sostenibilità più alto di quello imposto dalla legge europea o nazionale e vanno oltre la buona pratica in modi significativi in termini di impegni sociali, ambientali o economici. I requisiti devono essere specifici, devono tenere conto delle pratiche sostenibili esistenti impiegate per le IG e possono fare riferimento a schemi di sostenibilità esistenti.

La CE sta facendo un passo avanti rispetto a quanto introdotto con l'OCM. Infatti, **quando i produttori si accordano su impegni di sostenibilità, questi dovranno essere inclusi nel disciplinare del prodotto** e i produttori dovranno quindi rispettarli.

La proposta legislativa non stabilisce una definizione di sostenibilità o criteri di sostenibilità; questo potrebbe essere fatto attraverso atti delegati. La CE opta per questo approccio perché i requisiti di sostenibilità *di per sé* non fanno parte dei requisiti di registrazione delle IG ai sensi dell'accordo TRIPS e non vuole interferire con la proposta sull'etichettatura di alimenti sostenibili, prevista per il 2024.

È importante ricordare che la sostenibilità non deve essere imposta ai produttori di IG, ma **incoraggiata e accompagnata**. Le pratiche di sostenibilità esistenti dovrebbero essere riconosciute e promosse. Come ha sottolineato l'AREPO nel suo contributo alla consultazione pubblica, c'è **bisogno di un maggiore sostegno finanziario** (ad esempio per la certificazione di sostenibilità, investimenti rilevanti) e di altre forme di incentivi (ad esempio priorità nei finanziamenti) nonché di azioni di informazione e promozione.

Nello specifico, l'AREPO ha raccomandato di:

- Sostenere finanziariamente i gruppi di produttori per realizzare valutazioni d'impatto ex-ante della registrazione di una nuova IG, così come diagnosi strategiche del processo di richiesta e caratterizzazione dei prodotti IG;
- Sostegno finanziario alla valutazione ex-post dell'impatto di una IG registrata per aggiornare i disciplinari dei prodotti affrontando possibili questioni di sostenibilità e tenendo conto delle aspettative dei consumatori, dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, degli sviluppi del mercato e degli standard di marketing, nonché dell'adattamento al cambiamento climatico e della gestione dei rischi;
- Introdurre una formazione per i produttori di IG e i gruppi di produttori per accompagnarli in una valutazione della sostenibilità.

Per quanto riguarda la possibilità che la CE definisca standard di sostenibilità e criteri per il riconoscimento di standard di sostenibilità esistenti a cui i produttori possono aderire attraverso atti delegati, occorre cautela. Infatti, in linea con la strategia *Farm to Fork* e il piano *Europe Beating Cancer*, quando si tratta di sostenibilità, **la CE si occupa anche di questioni di salute e nutrizione. Il rischio è che la CE incoraggi la riformulazione dei prodotti IG in futuro.**

1.3 PROTEZIONE E GESTIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

La proposta legislativa risponde all'intenzione di rafforzare la protezione delle IG, in particolare per quanto riguarda il commercio online, il sistema dei nomi di dominio e le IG usate come ingredienti.

Tutti i prodotti IG sono protetti contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione geografica, quando l'uso del nome **sfrutta, indebolisce, diluisce o danneggia la reputazione del nome protetto.**

Il regolamento coprirà anche le situazioni in cui l'uso del nome danneggia la reputazione dell'IG. Questa è un'aggiunta positiva alla formulazione dell'articolo.

La protezione copre anche **qualsiasi abuso, imitazione o evocazione**, anche se viene indicata la vera origine dei prodotti o servizi o se il **nome protetto viene tradotto** o accompagnato da un'espressione come "stile", "tipo", "metodo", "come prodotto in", "imitazione", "sapore", "simile" o simili, anche quando questi prodotti sono usati come ingredienti.

Questa formulazione si basa sulle disposizioni applicabili secondo il regolamento IG per gli alcolici e i prodotti agroalimentari, non include i seguenti elementi del regolamento IG per il vino: "trascritto o traslitterato". Per garantire l'armonizzazione tra i tre regolamenti, questo dovrebbe essere preso in considerazione.

L'articolo 27 estende la protezione anche a qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole usata sull'imballaggio interno o esterno, sul materiale pubblicitario, sui documenti o sulle **informazioni fornite sui siti web** relativi al prodotto in questione.

Questa è un'aggiunta positiva alla formulazione dell'articolo.

La protezione, come presentata finora, **si applica anche ad un nome di dominio** che contiene o consiste in IG registrate. Inoltre, la protezione delle IG nei nomi di dominio è trattata nell'*articolo 34*. I registri dei nomi dei domini di primo livello nazionali (ccTLD) stabiliti nell'Unione possono, su richiesta di una persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo o dei diritti, **revocare o trasferire al gruppo produttore un nome di dominio registrato qualora tale nome di dominio sia stato registrato dal suo titolare senza diritti o qualora sia stato registrato o sia usato in malafede**. Si stabilisce inoltre che i registri di ccTLD devono garantire che nei procedimenti di risoluzione delle controversie le **IG siano riconosciute come diritti che possono impedire la registrazione o l'uso in malafede di un nome di dominio**.

Tuttavia, sono sorte questioni relative alla protezione contro l'**evocazione** (*articolo 27(2)*). La definizione fornita nella proposta non copre la giurisprudenza esistente della Corte di Giustizia dell'UE (CGUE).

Va notato che la giurisprudenza della CGUE si è evoluta in una direzione positiva negli ultimi anni e potrebbe continuare a concedere nuovi diritti ai produttori di IG. È quindi importante assicurare che questa definizione non limiti questo sviluppo.

Per quanto riguarda i termini generici, *l'articolo 29* ribadisce che non devono essere registrati come IG. Tuttavia, la definizione di termine generico fornita nell'*articolo 2(1)(g)* della proposta solleva dubbi sull'aggiunta della frase (ii) "*un termine comune che descrive tipi di prodotti, attributi di prodotti o altri termini che non si riferiscono a un prodotto specifico*".

In effetti, questa specifica aggiuntiva potrebbe essere problematica per alcuni prodotti IG, poiché va oltre la definizione esistente a livello internazionale.

Più in generale, il capitolo sulla protezione offre l'opportunità di affrontare le recenti situazioni sorte con il Prosecco DOP e l'Aceto Balsamico di Modena IGP, di fronte alle azioni di altri Stati membri e autorità pubbliche, formalmente mantenute nei limiti della legalità, che hanno sfruttato la popolarità di queste IG.

L'AREPO dovrebbe ricordare la necessità di rafforzare la protezione contro i tentativi da parte di terzi di abusare e sfruttare, e di indebolire e diluire la reputazione delle IG, **anche quando sono coinvolti gli Stati membri o le autorità pubbliche**.

1.3.1 IG usate come ingredienti

Gli operatori possono indicare che un prodotto trasformato contiene una IG come ingrediente, purché tale uso sia fatto in conformità con la pratica commerciale onesta e non indebolisca, diluisca o danneggi la reputazione della IG.

L'IG viene usata nella denominazione alimentare del prodotto trasformato corrispondente solo in caso di accordo con un gruppo di produttori che rappresenti i due terzi dei produttori.

Per quanto riguarda l'etichettatura, indicazioni, abbreviazioni e simboli dell'Unione possono apparire nell'etichettatura e nel materiale pubblicitario dei prodotti trasformati, ma devono essere posti accanto al nome dell'ingrediente IG che è chiaramente identificato come ingrediente. Il simbolo dell'Unione non deve essere posto in associazione con il nome dell'alimento o in un modo che suggerisca al consumatore che il prodotto lavorato piuttosto che l'ingrediente è un IG.

Queste disposizioni sono in linea con la conclusione dello studio dell'AREPO sulle IG usate come ingredienti. Tuttavia, va notato che:

- a) I gruppi di produttori di IG che hanno autorizzato l'uso di una IG come ingrediente **dovrebbero poter svolgere attività di controllo e monitoraggio in tutto il mercato interno dell'UE;**
- b) I gruppi di produttori di IG possono decidere di **richiedere un contributo finanziario o un rimborso al trasformatore che usa la loro IG come ingrediente**, per far fronte ai maggiori costi operativi e di gestione delle loro attività regolari;
- c) Gli **operatori che usano una IG come ingrediente sono soggetti a tutti i controlli necessari per svolgere le attività di supervisione** (ad esempio la possibilità di accedere ai documenti commerciali per effettuare un controllo sui bilanci di massa). I controlli possono essere effettuati dal gruppo di produttori e/o dalle autorità nazionali, a seconda del sistema nazionale in vigore.

La Commissione può adottare atti delegati per regole aggiuntive sull'uso delle IG come ingredienti nei prodotti trasformati.

1.3.2 Gruppi di produttori

Il capitolo 3 si occupa anche della gestione delle IG, identificando i gruppi di produttori e i gruppi di produttori riconosciuti.

L'articolo 32 prevede la composizione, i poteri e le responsabilità dei gruppi di produttori. Oltre ai poteri già conferiti dall'*art. 45* del Reg. 1151/2012, i gruppi di produttori possono:

- concordare gli impegni di sostenibilità e le modalità di verifica del rispetto di tali impegni e assicurare un'adeguata pubblicità in un sistema informativo fornito dalla Commissione;
- prendere misure per migliorare la performance della loro IG, incluso lo sviluppo, l'organizzazione e la conduzione di campagne di marketing e pubblicità collettive. Inoltre, possono eseguire analisi sul rendimento economico, la sostenibilità della produzione, il profilo nutrizionale e organolettico della loro IG, e fornire consigli e formazione ai produttori attuali e futuri.

I dubbi relativi al nuovo articolo sui gruppi di produttori riguardano principalmente **la possibilità per gli Stati membri di permettere a funzionari e altre parti interessate (per esempio gruppi di consumatori) di partecipare al lavoro dei gruppi di produttori.**

Inoltre, si dovrebbe considerare ulteriormente **il tipo di sostegno finanziario** che i gruppi potrebbero ricevere per permettere loro di svolgere queste attività.

L'articolo 33 introduce la categoria dei **gruppi di produttori riconosciuti**. Su richiesta di un gruppo di produttori, gli Stati membri lo designano come gruppo di produttori riconosciuto. Un gruppo di produttori può essere designato come gruppo di produttori riconosciuto **previo accordo tra almeno**

due terzi dei produttori del prodotto coperto da un'indicazione geografica, **che rappresentino almeno due terzi della produzione** di quel prodotto nella zona geografica a cui si riferisce il disciplinare.

Un gruppo di produttori riconosciuto avrà gli stessi poteri dei gruppi di produttori, più i seguenti:

- **tenere i contatti con gli enti responsabili dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e della lotta alla contraffazione** e partecipare alle reti di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale come titolare del diritto all'indicazione geografica;
- **intraprendere azioni coercitive**, compresa la presentazione di domande di intervento alle autorità doganali, per prevenire o contrastare qualsiasi misura che danneggi o rischi di danneggiare l'immagine dei suoi prodotti;
- raccomandare alle autorità nazionali norme vincolanti da adottare per la **regolamentazione della fornitura**;
- agire al fine di proteggere l'indicazione geografica nei sistemi di nomi di dominio Internet al di fuori della giurisdizione dell'Unione, registrare un marchio individuale, collettivo o di certificazione, a seconda del sistema di marchi in questione, che contenga, come uno dei suoi elementi di rilievo, un'indicazione geografica e che sia limitato a prodotti conformi al corrispondente disciplinare.

La distinzione tra gruppi di produttori e gruppi di produttori riconosciuti **rischia di creare un sistema a due livelli**, con maggiori poteri per i gruppi di produttori riconosciuti.

1.3.3 I loghi dell'UE

La proposta chiarisce come possono essere usati i simboli UE, anche su etichette e materiale pubblicitario. Inoltre, stabilisce **l'uso obbligatorio del logo UE per i prodotti agricoli e alimentari, mentre rimarrà volontario per il vino e le bevande alcoliche.**

1.4 CONTROLLI E APPLICAZIONE

Il capitolo sui controlli e l'applicazione delle IG include la verifica che una IG sia stata prodotta in conformità con il disciplinare pertinente e il monitoraggio dell'uso delle IG nel mercato.

In primo luogo, si stabilisce che gli Stati membri devono stabilire e mantenere **un elenco di produttori di prodotti IG** registrati nel registro dell'Unione delle indicazioni geografiche originarie del loro territorio.

Già esistente per le bevande alcoliche e ora estesa a vini e prodotti agricoli, questa misura è un miglioramento positivo che potrebbe aumentare la trasparenza. È anche in linea con le raccomandazioni dell'AREPO durante la consultazione pubblica.

Inoltre, la proposta prevede che gli Stati membri designino uno o più organismi per monitorare il mercato, **incluso il commercio elettronico**, e aggiunge **un obbligo per gli Stati membri di fornire assistenza reciproca e condividere informazioni** a scopo di monitoraggio e applicazione.

L'ultima proposta potrebbe facilitare l'applicazione dei diritti delle IG.

Infine, il testo include un articolo specifico sul **certificato di autorizzazione alla produzione**. Questo, che già esisteva nel Regolamento sulle bevande spiritose, è stato esteso ai prodotti agricoli e ai vini. Verrà rilasciato dalle autorità nazionali e permetterà al produttore di vendere l'IG, in particolare nelle fasi successive della catena.

Quindi il certificato di autorizzazione a produrre garantisce che un produttore possa usare il nome dell'IG.

1.5 INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER PRODOTTI AGRICOLI

Il capitolo 6 si occupa esclusivamente delle IG per prodotti agricoli, fornendo definizioni, incluso il caso in cui un prodotto può essere escluso dalla portata di una DOP o IGP.

Questo caso speciale si riferisce a prodotti **che, per loro natura, non possono essere scambiati nel mercato interno e possono essere consumati solo nel luogo di produzione o vicino ad esso, come i ristoranti**, nonché a prodotti che sono contrari all'ordine pubblico o al buon costume e non possono essere immessi nel mercato interno.

È necessario un chiarimento riguardo alle disposizioni contenute nell'*articolo 48(3)(a)*. In effetti è difficile identificare il tipo di prodotti che rientrano nell'ambito dell'articolo. Inoltre, bisogna valutare se questa disposizione può essere discriminatoria.

In aggiunta, facendo riferimento all'*art. 48 par. 2* che dà la definizione di "indicazione geografica", si chiarisce che sotto "*altre caratteristiche*" attribuibili all'origine geografica dell'IG, si possono includere pratiche tradizionali di produzione, attributi tradizionali del prodotto e pratiche agricole che proteggono il valore ambientale, inclusi la biodiversità, gli habitat, le aree ambientali riconosciute a livello nazionale e il paesaggio.

L'*articolo 49* copre le **varietà vegetali e le razze animali**. Il progetto di regolamento fonde le disposizioni dell'*art. 6 par. 1 e 2 del Reg. 1151/2012* con l'*art. 42 Reg. 1151/2012*, stabilendo **che un nome non può essere registrato come IG se è in conflitto con un nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può indurre in errore il consumatore sulla vera identità o origine del prodotto IG o creare confusione tra l'IG e la varietà o razza in questione**. Queste condizioni sono valutate in relazione all'uso effettivo delle denominazioni in conflitto, incluso l'uso del nome della varietà vegetale o della razza animale al di fuori della sua zona d'origine e l'uso del nome di una varietà vegetale protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.

Nella posizione presentata alla consultazione pubblica sulla revisione delle IG, l'AREPO ha sollevato la questione della protezione delle IG che contengono, in parte o per intero, nomi di razze o varietà. Pertanto, le possibili implicazioni dell'*articolo 49* dovranno essere ulteriormente esaminate.

2. SISTEMI DI QUALITÀ

TITOLO III

Il sistema delle Specialità Tradizionali Garantite (STG) è stato mantenuto e, insieme alle indicazioni facoltative di qualità, è incluso nel titolo della proposta legislativa sui sistemi di qualità.

La formulazione riguardante il sistema STG è stata migliorata e chiarita. I criteri di ammissibilità (*articolo 55(2)*) specificano che per essere registrato come STG, un nome deve **riferirsi al carattere tradizionale del prodotto e non alla sua specificità**.

Come per le IG, la **presentazione della** domanda di registrazione dell'Unione avverrà **elettronicamente, attraverso un sistema digitale**. Le STG registrate saranno inserite nel **Registro dell'Unione delle Specialità Tradizionali Garantite**, un registro elettronico accessibile al pubblico.

La gestione delle STG sarà interamente nelle mani della CE, dato che l'EU IPO non ha competenza in questo settore.

Il logo STG è obbligatorio.

Per quanto riguarda le indicazioni facoltative di qualità, dato che il sistema è relativamente nuovo, la Commissione ha deciso di mantenerlo così com'è, compresa la possibilità di stabilire un **sistema digitale per l'inserimento di nomi e regimi** al fine di promuovere la conoscenza di prodotti e regimi in tutta l'Unione.

Mentre il prodotto di montagna è stato mantenuto tra le menzioni facoltative di qualità, il prodotto agricolo insulare sembra essere stato rimosso.